



# Assicurazione per spese d'economia domestica

## Condizioni generali d'assicurazione (CGA) Edizione 01. 1997

La polizza menziona le persone e le prestazioni assicurate, inoltre la data d'inizio della copertura assicurativa, la durata del contratto ed eventuali accordi particolari.

A complemento delle presenti condizioni generali d'assicurazione è applicabile la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

### Indice

---

Art. 1	Malattia, infortunio, maternità	2
Art. 2	Durata del contratto e fine della copertura d'assicurazione	2
Art. 3	Rimborso dei premi	2
Art. 4	Polizza sostitutiva	2
Art. 5	Ritardo dei pagamenti del contraente d'assicurazione	2
Art. 6	Modifica delle tariffe dei premi come pure delle condizioni generali d'assicurazione (CGA)	2
Art. 7	Cambiamento del gruppo d'età tariffario	2
Art. 8	Cambiamento di domicilio	2
Art. 9	Estensione delle prestazioni	2
Art. 10	Estinzione dell'assicurazione	2
Art. 11	Caso di prestazioni, comunicazione, esercizio dei diritti	2
Art. 12	Prestazioni non assicurate, prestazioni limitate	2
Art. 13	Riduzioni delle prestazioni	3
Art. 14	Coincidenza con prestazioni degli assicuratori sociali ed altri assicuratori	3
Art. 15	Foro competente	3

**Art. 1 Malattia, infortunio, maternità**

- 1.1 E' considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.
- 1.2 E' considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario.  
Sulla polizza, per ogni prestazione è riportato se è anche assicurato l'infortunio.  
Quando nelle presenti condizioni generali d'assicurazione si parla di malattia, per analogia ciò vale anche per gli infortuni.
- 1.3 Le prestazioni per maternità sono regolamentate nell'articolo 9.5.

**Art. 2 Durata del contratto e fine della copertura d'assicurazione**

- 2.1 La durata del contratto è indicata sulla polizza. Di seguito, l'assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno.
- 2.2 L'assicurazione per spese d'economia domestica può essere disdetta per iscritto da ambedue i contraenti per la fine della durata del contratto e rispettando un preavviso di disdetta di tre mesi per la fine di ogni anno assicurativo. I casi di prestazione in sospeso al momento della disdetta rimangono esigibili.
- 2.3 Nei casi di prestazioni, per i quali la CSS versa delle prestazioni, la persona assicurata ha la possibilità di disdire il contratto per iscritto. La CSS invece rinuncia esplicitamente di far uso del diritto di disdire il contratto in caso di prestazioni.
- 2.4 Per modifiche dei premi come pure delle condizioni generali d'assicurazione si applica l'articolo 6.
- 2.5 L'assicurazione si estingue in caso di:  
a) trasferimento del domicilio all'estero;  
b) soggiorni temporanei all'estero di oltre un anno, per la fine dell'anno assicurativo.

**Art. 3 Rimborso dei premi**

Se il contratto viene sospeso prima della fine della durata del contratto, la CSS rimborsa i premi pagati prorata, salvo che:  
a) la persona assicurata abbia disdetto il contratto in caso di prestazione durante il primo anno assicurativo;  
b) la persona assicurata abbia leso degli obblighi allo scopo di indurre in errore.

**Art. 4 Polizza sostitutiva**

Se il contratto sostituisce un precedente contratto della CSS Assicurazione SA, le prestazioni limitate, percepite con la polizza rimpiazzata vengono computate sulle prestazioni future.

**Art. 5 Ritardo dei pagamenti del contraente d'assicurazione**

Dopo 30 giorni dalla scadenza della fattura, si applicano gli interessi di mora per i premi, le partecipazioni alle spese oppure altri pagamenti.

**Art. 6 Modifica delle tariffe dei premi come pure delle condizioni generali d'assicurazione (CGA)**

- 6.1 In caso di cambiamento delle tariffe dei premi la CSS può adattare il contratto.
- 6.2 La CSS notifica le modifiche alla persona assicurata al più tardi 25 giorni prima della fine dell'anno assicurativo.  
Se la persona assicurata non è d'accordo con le modifiche apportate, il contratto può essere disdetto. La disdetta è considerata valida se perviene alla CSS al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. Se la CSS non riceve alcuna disdetta entro 25 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica, ciò è considerato come consenso.

**Art. 7 Cambiamento del gruppo d'età tariffario**

7.1 La CSS può adattare i premi per l'inizio dei seguenti gruppi d'età tariffari:

16° – 25° anno d'età	46° – 50° anno d'età
26° – 30° anno d'età	51° – 55° anno d'età
31° – 35° anno d'età	56° – 60° anno d'età
36° – 40° anno d'età	61° – 65° anno d'età
41° – 45° anno d'età	

7.2 L'adattamento dei premi a seguito di passaggio in un gruppo d'età tariffario maggiore da diritto di disdetta.

**Art. 8 Cambiamento di domicilio**

Un cambio di domicilio deve essere immediatamente notificato alla CSS. Se tale cambio di domicilio ha per conseguenza una modifica della tariffa, la CSS adatta i premi successivamente in scadenza. Un adattamento di questo tipo non autorizza a disdire il contratto.

**Art. 9 Estensione delle prestazioni**

- 9.1 La CSS paga i costi supplementari per economia domestica e famiglia che nascono a causa di un'incapacità lavorativa di una persona responsabile di un'economia domestica propria.
- 9.2 L'importo giornaliero massimo assicurato e il periodo di differimento sono riportati sulla polizza. Il periodo di differimento è valevole per un'incapacità lavorativa ininterrotta.
- 9.3 La durata complessiva delle prestazioni ammonta a 365 giorni nell'arco di cinque anni.  
I giorni per i quali l'assicurato riceve un'indennità calcolata sulla base di un'incapacità lavorativa parziale, sono considerati come giorni interi. I periodi di differimento vengono computati alla durata delle prestazioni.
- 9.4 In caso di incapacità lavorativa parziale di almeno 50% constatata da un medico, per gli ulteriori costi è a disposizione un importo giornaliero massimo proporzionale. Il rapporto proporzionale dipende dal grado di incapacità lavorativa.
- 9.5 Nello periodo di otto settimane prima e otto settimane dopo il parto, per i costi ulteriori sono a disposizione 30 indennità giornaliere per economia domestica, a condizione che la gravidanza si sia verificata dopo l'inizio dell'assicurazione di tale prestazione. Il periodo di differimento non viene computato ai 30 giorni. Gli importi giornalieri versati non vengono computati alla durata complessiva dell'assicurazione per spese d'economia domestica.

**Art. 10 Estinzione dell'assicurazione**

L'assicurazione per spese d'economia domestica si estingue quando è stata raggiunta tutta la durata delle prestazioni, al più tardi con il raggiungimento dell'età AVS.

**Art. 11 Caso di prestazioni, comunicazione, esercizio dei diritti**

- 11.1 Se il contratto termina, il diritto a prestazioni si estingue al più tardi dopo 30 giorni ininterrotti.
- 11.2 I diritti devono essere esercitati immediatamente.
- 11.3 Per l'esercizio dei diritti, alla CSS debbono essere presentate le fatture originali ed i certificati medici, dai quali sono rilevabili le singole prestazioni e la loro legittimità.

**Art. 12 Prestazioni non assicurate, prestazioni limitate****Prestazioni non assicurate:**

- 12.1 prestazioni legali, in modo particolare quelle secondo la LAMal e la LAINF;

- 12.2 prestazioni per maternità e le malattie inerenti, quando la gravidanza si è verificata prima dell'inizio dell'assicurazione;
- 12.3 malattie ed infortuni in seguito a violazioni della neutralità ed eventi bellici, come pure l'impiego di energia atomica a scopo militare in tempi di guerra e di pace;
- 12.4 infortuni causati da terremoti, oppure da crimini e delitti intenzionali causati dalla persona assicurata;
- 12.5 malattie ed infortuni in seguito a pericoli straordinari ed atti temerari;
- 12.6 partecipazioni alle spese, aliquote dei pazienti e spese;
- 12.7 per il periodo precedente alla comunicazione del caso di prestazioni ritardata e non scusabile;
- 12.8 in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del medico o di altri fornitori di prestazioni.

**Limitazioni delle prestazioni:**

- 12.9 In caso di incapacità lavorativa all'estero, la CSS paga queste prestazioni soltanto durante un eventuale soggiorno ospedaliero.
- 12.10 Le prestazioni secondo l'art. 9.5 non possono essere cumulate alle prestazioni a causa di malattia, versate da quest'assicurazione.

**Art. 13 Riduzioni delle prestazioni**

La CSS rinuncia a ridurre le prestazioni nei casi di negligenza grave. Le riduzioni delle prestazioni di altre assicurazioni non saranno tuttavia integrate.

**Art. 14 Coincidenza con prestazioni degli assicuratori sociali ed altri assicuratori**

- 14.1 Nei casi di prestazioni per i quali è d'obbligo l'indennizzazione secondo la LAINF, l'assicurazione militare oppure l'assicurazione invalidità, nell'ambito delle prestazioni assicurate la CSS paga soltanto la parte di prestazioni dovute, non coperta da tali assicuratori.
- 14.2 In caso d'assicurazione doppia o multipla, la CSS versa le prestazioni in modo proporzionale, conformemente alle disposizioni legali.

**Art. 15 Foro competente**

In caso di controversie, la persona assicurata può intentare un'azione contro la CSS al luogo di domicilio in Svizzera o a Lucerna.

